NOMINA DEI GIUDICI SPORTIVI E FEDERALI. TERZIETÀ, AUTONOMIA ED INDIPENDENZA.

di Aniello Merone*

SOMMARIO: 1. La riforma e il nuovo Codice della Giustizia Sportiva – 2. Gli organi di giustizia sportiva. – 3. Astensione ed d'incompatibilità. – 4. La Commissione federale di garanzia. – 5. La nomina dei giudici sportivi. – 6. La ricusazione dinanzi alla Corte sportiva d'appello. – 7. Giudici federali: competenza. – 8. Segue: ... nomina e ricusazione.

1. La riforma e il nuovo Codice della Giustizia Sportiva.

Con deliberazione n. 1518 del 15 luglio 2014, il Consiglio Nazionale del CONI ha approvato il nuovo Codice della Giustizia Sportiva (d'ora in avanti, anche "CGS")¹, segnando il punto di approdo dell'ampia e articolata riforma che avevo preso le mosse nel dicembre del 2013².

Trascorsi quattro mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice, l'adeguamento da parte delle Federazioni sportive nazionali, dei loro Statuti e delle carte federali può dirsi pressoché completato³, offrendo l'auspicata uniformità ai sistemi e alle procedure di giustizia endofederali. Infatti, scopo primo della Riforma era riunire e sistematizzare la materia della giustizia sportiva secondo un unico modello procedurale, sottraendo (di fatto) potestà regolamentare alle Federazioni sportive⁴ a beneficio di una maggiore certezza e omogeneità delle regole dei procedimenti di giustizia⁵.

Tale erosione è viepiù significativa se di considera che già i procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive antidoping nonché gli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni⁶, rispetto ai quali non trova applicazione il nuovo Codice (ex art. 1,

^{*} Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università Europea di Roma

¹ Unitamente ai nuovi Principi di giustizia sportiva, approvati dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1519 del 15 luglio 2014. Già con Deliberazione n. 1510-1511 dell'11 giugno 2014, il Consiglio aveva approvato i Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate

² Il Progetto di Riforma, insieme alle modifiche degli articoli 6, 7, 8, 12, 12bis, 12ter e 22 dello Statuto del CONI, è stato approvato dal Consiglio Nazionale il 19 dicembre 2013.

³ Il riferimento va agli interventi di adeguamento, operati dalle Federazioni che abbracciano la più ampia parte del contenzioso. Infatti, il nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), decreto del Commissario ad acta del 30 luglio 2014, è stato approvato con deliberazione del Presidente del Coni n. 112/52 del 31 luglio 2014; il nuovo Regolamento di Giustizia della FIR (Federazione Italiana Rugby), è stato approvato con Deliberazione del Presidente del C.O.N.I. n. 121/60 del 3 settembre 2014; il nuovo Regolamento di Giustizia della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro), risulta approvato con decreto del Commissario ad acta del 18 settembre 2014 ed in vigore dal 5 ottobre 2014; il nuovo Regolamento di Giustizia Sportiva della FIN (Federazione Italiana Nuoto), decreto del Commissario ad acta del 25 settembre 2014, è stato approvato con delibera Presidente CONI n. 138/72 del 30/9/2014; il Nuovo Regolamento Giurisdizionale della FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo), approvato con Delibera del Presidente del C.O.N.I. n.151/79 del 17 ottobre 2014.

⁴ Sull'esercizio di tale potestà si rinvia ampliamente ad ALVISI, *Autonomia privata e autodisciplina sportiva*, *il Coni e la regolamentazione dello Sport*, Milano, 2000, pp. 322 e ss; SANINO-VERDE, *Il Diritto Sportivo*, 2011, Milano, pp. 30 e ss.

⁵ L'art. 1, comma 3, del Codice di giustizia sportiva ribadisce, invece, la competenza esclusiva di ogni Federazione "a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare" nel rispetto delle peculiarità tecniche delle singole discipline sportive.

⁶ Il Tribunale Nazionale Antidoping, l'Ufficio Procura Antidoping ed i Comitati/Commissioni federali antidoping.

comma 4, CGS), risultano disciplinati dalle Norme Sportive Antidoping, documento tecnico attuativo del Codice WADA e dei relativi Standard internazionali⁷.

2. Gli organi di giustizia sportiva.

Evidente nell'impianto codicistico lo spazio riservato alle garanzie ed ai principi, di rango costituzionale, del giusto processo, nonché «per quanto non disciplinato» ai principi e alle norme generali del processo civile⁸, cui gli organi di giustizia sono chiamati a conformare la propria attività.

Pur ponderata dalla necessaria verifica della compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva, la clausola generale di rinvio, contenuta nell'art. 2, comma 6, CGS, rappresenta il primo, ma non certo l'unico, richiamo al rispetto dei principi di terzietà ed indipendenza, cui sono chiamati, nello svolgimento del proprio ufficio, tanto i giudici sportivi quanto quelli federali⁹.

Si tratta di tema che ha sempre accompagnato la riflessione sui sistemi di giustizia endofederali¹⁰, con particolare riferimento alle ipotesi, tutt'altro che infrequenti, di controversie che vedano la Federazione come parte in causa ed il conseguente pericolo per il giudice di incorrere in un ideologico conflitto di interessi¹¹.

Se nel passato, la valutazione sulla terzietà ed indipendenza dei giudici, componenti i diversi organi di giustizia sportivi e federali, è stata operata secondo maglie piuttosto larghe — adattate alla realtà di una giustizia chiamata a dirimere rapporti tra le parti, che non sempre possono presumersi equilibrati¹² — il nuovo complesso normativo sembra deciso a segnare una linea di maggiore rigore.

L'indicazione degli Organi di giustizia apre il capo II del CGS, individuando, ex art. 3, l'esigenza d'istituire presso ogni Federazione: Il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali, la Corte sportiva di appello, il Tribunale federale e la Corte federale di appello.

Tale scelta di semplificazione semantica appare quanto mai opportuna, sostituendo alla babele di denominazioni presenti nelle diverse Federazioni un richiamo univoco, capace di descrivere con maggiore immediatezza e nitore la struttura organizzativa della giustizia sportiva adottata e presente presso ciascuna di esse.

Senz'altro innovativo, inoltre, è il dettato dell'art. 3, comma 7, che consente a due o più Federazioni di costituire organi di giustizia e procure comuni, ovvero avvalersi della Corte federale di appello, anche per l'esercizio delle funzioni del giudice sportivo di secondo grado¹³. La *ratio* della norma è chiaramente ispirata dall'intento di consentire risparmi di gestione per

quelle Federazioni sportive con un numero di tesserati ed un contenzioso ragionevolmente contenuti, ma sembra destinata a scontrarsi con l'interesse di ogni federazione a preservare la propria autodichia. Più probabile che queste stesse Federazioni possano preferire, laddove non

⁷ Si veda da ultimo, Vigna, Il Codice WADA [World Anti-Doping Agency] 2015: panoramica sulle nove regole, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, 2013, 3, p. 14; sul tema ampliamente Coccia, La tutela internazionale della salute degli atleti e della lealtà sportiva: la lotta al doping, in Diritto internazionale dello sport, Torino, 2005, pp. 167-206.

⁸ Sul tema si rinvia allo scritto, pubblicato in questa rivista, di PANZAROLA, Sui principi del processo sportivo (riflessioni a margine dell'art. 2 del Codice di giustizia sportiva).

⁹ Il principio della terzietà del giudice è esplicitamente sancito, ad esempio, dall'art. 17, comma 4, art. 26, comma 5 e art. 55 CGS.

¹⁰ Anche nella deliberazione del Consiglio Nazionale Coni n. 1412 del 19 maggio 2010, denominata "Principi di Giustizia sportiva", l'art. 3 rubricato "Gli Organi della giustizia sportiva" si apre con un richiamo alla loro imparzialità e terzietà. Si veda PAPA, *Il procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva*, Napoli, 2012, pp. 45 – 51.

¹¹ Si veda Fumagalli, *La giustizia sportiva*, in *Diritto dello sport* (AA.VV.), Firenze, 2004, p. 134-135. D'altronde, già la Corte di Cassazione, con sentenza del 17 novembre 1999, n. 12728, aveva ritenuto che l'arbitrato previsto dai regolamenti della Federazione Italiana di Pallacanestro non potesse essere qualificato come "arbitrato rituale", in virtù dei legami sussistenti tra gli arbitri e la federazione.

¹² Sul punto, se vuoi, con specifico riferimento alla realtà dell'arbitrato sportivo internazionale, MERONE, *Il Tribunale Arbitrale dello Sport*, Torino 2009, pp. 111 ss, sp. 116.

¹³ Quest'ultima soluzione già anticipata dalla prassi di alcune Federazioni (ad es. FIPAV).

sia già presente, l'unificazione delle corti d'appello sportiva e federale, preservando l'autonomia nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Nella stessa ottica di contenimento dei costi di gestione si pone anche la possibilità per la Federazione di avvalersi della Commissione di garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto del Coni¹⁴, rinunciando ad istituirne una propria.

3. Astensione ed incompatibilità.

Tutti gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza ed a tal uopo ciascun componente, all'atto dell'accettazione dell'incarico, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione¹⁵ con cui garantisce e attesta di non avere «rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze» (art. 3, comma 3, CGS).

La disposizione riecheggia nella prima parte il tenore dell'art. 815 c.p.c., n. 5¹⁶ e, nel richiamare ogni altro rapporto di natura patrimoniale o associativa che possa compromettere l'indipendenza del giudice sportivo o federale, introduce una fattispecie sostanzialmente aperta, tesa a dilatare in maniera sensibile lo spettro delle ipotesi di potenziale astensione e/o incompatibilità.

Infatti, nella misura in cui la disposizione abbraccia finanche la mera vicinanza associativa, la stessa prende le distanze dall'idea, invalsa in passato, secondo cui, anche in ragione dell'estrema specializzazione della materia sportiva, la capacità dei componenti degli organi di giustizia di porsi al di sopra delle contingenze e/o dei condizionamenti ideologici, nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia, potesse essere presunta.

La nuova disposizione, invece, non si limita a ritenere che tale presunzione possa venir meno in presenza di un rapporto di subordinazione, di un rapporto economico o altresì affettivo, ma di una qualunque forma di appartenenza associativa che sia tale da condizionare il giudice nell'esercizio della propria libertà di decisione¹⁷.

Il successivo comma 5, individua specifiche ipotesi di incompatibilità, legate alla possibilità, piuttosto invalsa nel recente passato, di rivestire contestualmente cariche presso gli organi di giustizia del CONI e delle Federazioni ovvero di giudice e/o procuratore presso un numero non definito di Federazioni. Oggi, non solo è espressamente prevista la incompatibilità tra le cariche presso gli organi di giustizia federali e quelli del Comitato olimpico, ma è stato anche

¹⁵ Chiaro il riferimento al c.d. *duty of disclosure*, ampiamente diffuso negli ordinamenti stranieri (si veda ad es. § 1036 ZPO tedesco, l'art. 1452, co. 2, NCPC francese) e dall'assoluta maggioranza dei regolamenti di istituzioni arbitrali. In argomento già DITTRICH, *L'imparzialità dell'arbitro nell'arbitrato interno e internazionale, Riv. dir. proc. civ.*, 1995, p. 144 ss; CONSOLO, *La ricusazione dell'arbitro*, in *Riv. arbitrato*, 1998, p. 26 ss.

¹⁶ Nel testo introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. Si veda, Consolo, *Imparzialità degli arbitri. Ricusazione*, in *La riforma della disciplina dell'arbitrato* a cura di FAZZALARI, Milano 2006, pp.728-730; Luiso-Sassani, *La riforma del processo civile*, Milano, 2006, p. 280, i quali ritengono possa essere sussunta in una tale previsione anche la sussistenza di pericolosi rapporti «ideologici» tra gli arbitri e le parti; Panzarola, *Su alcuni profili della ricusazione degli arbitri*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2008, pp. 265 – 274; Bergamini, *Ricusazione giudiziale e ricusazione «amministrata» dell'arbitrato*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2010, pp. 251 e ss., sp. 265 ss.

¹⁷ Se ne deduce come la disposizione ambisca a far fronte a situazioni piuttosto varie, tanto da risultare non troppo dissimile dal richiamo ai "gravi motivi" previsti da alcuni regolamenti arbitrali.

¹⁴ Anch'essa è istituita al fine di rafforzare i caratteri di terzietà, autonomia e indipendenza degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva del CONI, con il compito di indicare alla Giunta Nazionale i nominativi dei membri che dovranno essere nominati negli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI, affinché la Giunta stessa formuli le relative proposte al Consiglio Nazionale.

drasticamente ridotto, portandolo a due, il numero di organi di giustizia e procure federali in cui uno stesso giudice può ricoprire incarichi.

Scelte da salutare positivamente, nella misura in cui sembrano volte, la prima, a favorire una maggiore trasparenza e a non riverberare (o perlomeno non riprodurre) anche sul piano della giustizia sportiva i legami funzionali e organizzativi di fatto esistenti tra le Federazioni ed il Comitato olimpico nazionale; la seconda, a favorire una maggiore specializzazione dei giudici rispetto alle diverse discipline sportive, come peraltro confermerebbe, *a contrario*, l'ulteriore previsione che, nel mantenere ferma l'incompatibilità tra la carica di procuratore e quello di giudice presso la medesima Federazione, ammette la possibilità di ricoprire contestualmente il ruolo di componente di un organo di giustizia sportiva e federale.

L'evidente invito ad una maggiore trasparenza, tuttavia, non sembra sostenuto da un adeguato regime sanzionatorio, se è vero che eventuali informazioni reticenti o non veritiere saranno semplicemente segnalate alla Commissione federale di garanzia¹⁸, chiamata ad adottare "le misure di competenza" nella più assoluta discrezionalità.

Ne consegue che, ex art. 5, co. 3, lett. c), anche in presenza di dichiarazioni non veritiere si potrebbe optare per la sanzione del mero richiamo, in luogo della rimozione dall'incarico. Anzi, nella misura in cui si è stabilito che solo in presenza di "altre gravi ragioni", che rendano "indispensabile" l'applicazione di una sanzione, la rimozione potrà non essere preceduta dal richiamo, l'irrogazione graduale e progressiva delle medesime dovrebbe essere considerata la regola.

4. La Commissione federale di garanzia.

La Commissione federale di garanzia è istituzionalmente deputata alla tutela dell'autonomia e dell'indipendenza degli organi di giustizia e si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, in carica per sei anni con mandato rinnovabile una sola volta¹⁹. Il suo compito precipuo è quello d'individuare, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, nonché procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale²⁰.

Per la nomina di tali organi la previa valutazione della Commissione è tanto necessaria — tassativamente prevista anche in presenza di inviti pubblici a manifestare interesse alla nomina — quanto insindacabile, e se ne deve, pertanto, desumere il carattere vincolante, fermo restando che una volta, superato il controllo preliminare sulla presenza dei requisiti in capo ai candidati, l'adozione del successivo provvedimento di nomina è nella piena discrezionalità del Consiglio Federale²¹.

Le Federazioni possono decidere di coinvolgere la Commissione anche nel processo di nomina della Corte sportiva di appello, nonché del Giudice sportivo nazionale.

_

¹⁸ Su cui si rinvia al § 4.

¹⁹ Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione e ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale, i membri della Commissione sono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche se a riposo, nonché tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

²⁰ La Commissione di garanzia fa la sua comparsa in ambito federale con l'approvazione dello Statuto FIGC del 22 gennaio 2007, laddove all'art. 34 vengono definite le funzioni della "Commissione di garanzia della giustizia sportiva", con la chiara ambizione di farne un organo di autogoverno della giustizia sportiva, con competenza esclusiva sulla nomina e piena potestà disciplinare nei confronti di tutti i componenti degli organi di giustizia sportiva. Tuttavia, dopo appena due mesi, con le modifiche allo Statuto Federale approvate il 21 marzo 2007, il ruolo e le competenze della Commissione vennero decisamente ridimensionati, attribuendo alla stessa la sola verifica del possesso in capo ai candidati dei requisiti previsti dallo Statuto per ricoprire le cariche di maggior rilievo in seno alla giustizia federale.

²¹ Sul rilievo pubblicistico dell'attività di nomina dei giudici nazionali sportivi e su come l'ampia discrezionalità che caratterizza la scelta dei giudici sportivi non faccia venire meno l'interesse del soggetto che ha presentato la propria candidatura, all'acquisizione degli atti della selezione indetta, si veda T.A.R. Lazio, sez. III quater, 27 novembre 2012, n. 9848, con nota di Orofino, *Sull'accessibilità degli atti di nomina dei giudici sportivi*, in *Giurisprudenza italiana*, 2013, pp. 1942 – 1948.

La Commissione, altresì, adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, tutti i provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, nonché le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, applicabili, oltre che nelle ipotesi già menzionate (informazioni reticenti o non veritiere), anche nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni.

Infine, essa svolge anche funzione consultiva, formulando pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Di fatto, il ruolo della Commissione federale è speculare a quello della Commissione di Garanzia prevista dall'art. 13 *ter* Statuto del Coni, cui è rimessa la valutazione preliminare e l'indicazione, da trasmettere alla Giunta Nazionale, di una lista di nominativi tra cui nominare i membri degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva operanti presso il CONI.

Non a caso le Federazioni potranno decidere di avvalersi di tale Commissione di garanzia (art. 5, comma 2, CGS) senza istituirne una propria.

5. La nomina dei giudici sportivi.

Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici sportivi, che si distinguono in Giudice sportivo nazionale, Giudici sportivi territoriali e Corte sportiva di appello.

Gli articoli 14 e seguenti prevedono che il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali – per i quali la distribuzione della competenza è determinata con delibera del Consiglio federale, in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva²² – si pronuncino, in composizione monocratica, in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare²³.

Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione, per un mandato quadriennale che non può essere rinnovato per più di due volte.

Il Consiglio Federale determina anche il numero dei giudici sportivi e dei componenti della Corte sportiva di appello, in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva, così come l'eventuale istituzione di una o più sezioni territoriali della Corte sportiva di appello ovvero l'attribuzione della qualifica di Giudice sportivo nazionale a più soggetti. Con il medesimo atto il Consiglio dovrà anche fissare i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.

Preso atto del ruolo determinante rivestito dal Consiglio federale in seno al descritto meccanismo di nomina dei giudici, ne deriva che il medesimo saprà tanto meglio garantirne la terzietà e l'indipendenza, quanto più bilanciata e inclusiva ne appaia la composizione, capace di rispecchiare e dare espressione a tutte le componenti e gli attori delle diverse discipline sportive. In tale prospettiva, volgendo lo sguardo agli Statuti federali ed alla composizione dei Consigli, si coglie una costante presenza di consiglieri in rappresentanza degli atleti e dei tecnici, ma in un numero che difficilmente appare in adeguato bilanciamento con la componente espressione delle società²⁴.

²³ In particolare le questioni sono relative alla regolarità delle gare e alla omologazione dei relativi risultati; alla regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature; alla regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; ai comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara; ad ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

²⁴ A titolo esemplificativo si guardi l'art. 26 dello Statuto FIGC, che prevede: «Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, oltre al Presidente federale, di diciannove componenti eletti in numero di: a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente della Lega; b) sette dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di tre per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, tre per la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) quattro atleti e due tecnici. Fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante e un professionista e deve essere assicurata un'equa rappresentanza di atlete; fra i tecnici devono essere rappresentati sia la categoria dilettantistica sia quella professionistica.»

²² Fermo restando che l'attribuzione della competenza tra i due giudici di primo grado segue il tenore delle competizioni oggetto di giudizio, con il Giudice sportivo nazionale chiamato a decidere per i campionati e le competizioni di ambito nazionale, ed i Giudici sportivi territoriali competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.

Pertanto, perlomeno ai fini di cui qui si discorre, si potrebbe immaginare e auspicare che per procedere alle nomine dei giudici sportivi il Consiglio federale assuma una diversa e, se del caso, più ampia composizione, tesa a garantire una maggior presenza e, conseguentemente, un maggior peso alla componente degli atleti e dei tecnici²⁵.

Se è, infatti, indubbio come molto spesso tali soggetti incarnino la parte debole del rapporto in contenzioso, la scelta suggerita parrebbe in ideale continuità con l'obiettivo, enunciato dal codice e sostenuto dalla riforma, di garantire tutte le parti attraverso l'autonomia e indipendenza degli organi di giustizia e l'operato terzo ed imparziale dei propri componenti.

6. La ricusazione dinanzi alla Corte sportiva d'appello.

La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza, sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali, ed in composizione collegiale col numero variabile di tre componenti, ma del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in una situazione di incompatibilità comunque determinata.

La Corte sportiva di appello è, inoltre, competente a decidere sulle istanze di ricusazione dei giudici sportivi di primo grado (nazionali o territoriali)²⁶. Tale ultimo richiamo al procedimento di ricusazione dei giudici dovrà ritenersi completato, salvo che la disciplina federale non si faccia carico di dettare disposizioni *ad hoc*, dalle norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal Codice di procedura civile²⁷, visto il generale rinvio ex art. 2, comma 6, CGS.

La previsione esplicita di un procedimento che si erge a garanzia dell'imparzialità del giudice²⁸ è corollario di quel fascio di principi posti a fondamento del processo e sottolinea una volta di più l'esigenza di tenere distinte ed estranee le posizioni di chi è chiamato a decidere e di chi quella decisione attende in virtù del proprio ruolo di parte.

Peraltro, quando il motivo di ricusazione non sia circoscritto e riferibile al solo contenzioso pendente, ma evidenzi la presenza d'incompatibilità, taciute o sopravvenute alla dichiarazione ex art. 3, comma 3, CGS, tale circostanza andrà denunciata alla Commissione federale di garanzia, affinché eserciti le competenze ad essa attribuite: ed appare ragionevole ritenere che, sarà la stessa Corte sportiva di appello a trasmetterne, direttamente o attraverso la Procura, notizia alla Commissione.

Tuttavia il rimedio rimane confinato a quest'unica ipotesi, poiché la disposizione dell'art. 14, comma 2 CGS non trova emuli ed il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni, è ammesso solo per l'impugnazione delle decisioni della Corte sportiva di appello — per i casi e nei limiti previsti, entro il termine di dieci giorni dalla

²⁵ Il tema è stato ampiamente discusso dalla dottrina internazionale, con specifico riferimento alle nomine effettuate dal CIO, Federazioni internazionali e i Comitati olimpici nazionali. Si veda PILGRIM, The Competition Behind the Scenes at the Atlanta Centennial Olympic Games, in 14 Ent. & Sports Law. 1997, p. 27; SCHILLIG, Schiedsgerichtsbarkeit von Sportverbäden in der Schweiz, Zurich 2000, pp. 153-158; diffusamente RIGOZZI, L'arbitrage international en matière de sport, Bâle-Paris-Bruxelles, 2005, passim; in modo molto critico BADDELEY, Thoughts on Swiss Federal Tribunal decision 129 III 445, in Causa Sport, 2004, p. 91, che nel commentare la notissima sentenza del Tribunale Federale svizzero sul caso Lazutina, osserva come le Federazioni e i Comitati «will tend – justifiably – to nominate or make a proposal in favour of [...] people who share their views».

²⁶ Per una disamina dell'istituto in ambito sportivo e con specifico riferimento alla procedura di ricusazione degli arbitri nominati dal TAS sia consentito il rinvio, MERONE, *Il Tribunale Arbitrale dello Sport*, Torino 2009, pp. 111-120.

²⁷ Così come espressamente previsto dal Codice giustizia sportiva FIGC, art. 28, comma 4.

²⁸ Per un'ampia ricostruzione storica dell'istituto, tanto nell'esperienza dello *ius civile* quanto nello *ius canonicum*, si rinvia a PANZAROLA, *La ricusazione del giudice civile. Il problema della impugnabilità della decisione*, Bari, 2008. Si vedano anche le fondamentali voci di SATTA, *Astensione e ricusazione*, in *Enciclopedia del Diritto*, III, Milano, 1959; DITTRICH, *Incompatibilità*, astensione e ricusazione del giudice civile, Padova, 1991.

pubblicazione — e non anche per sentir pronunciare su eventuali istanze di ricusazione dei componenti del giudice sportivo di seconde cure²⁹.

Ne consegue che il rispetto del divieto di essere membro del collegio per chiunque « abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata » (art. 17, comma 4, CGS), si palesa, successivamente alla nomina, privo di un effettivo presidio.

7. Giudici federali: competenza.

Presso ogni Federazione sono istituiti ed hanno sede i Giudici federali, organi collegiali che si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello.

La distinzione tra organi sportivi e federali è sempre stata presente in seno alle Federazioni³⁰, ma la novella ha l'indubbio merito di aver esplicitato i criteri di ripartizione della competenza e conferito loro validità generale, con il chiaro fine di agevolare, grazie ad una maggiore certezza, l'accesso agli organi di giustizia sportiva.

In particolare, ai Giudici Federali è attribuita una competenza residuale che, in forza dell'art. 25, vede conferite al Tribunale Federale, quale organo di primo grado, tutte le controversie — instaurate a seguito di atto di deferimento del procuratore federale o con ricorso della parte interessata e titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale³¹ — aventi ad oggetto "fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo" ed in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente, un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.

Quello della rilevanza della controversia per l'ordinamento sportivo è riferimento consueto³², a cui ha fatto ricorso anche il legislatore nel noto D.L. n. 220 del 19 agosto 2003³³, e che consente di riferire la competenza degli organi di giustizia federali alle controversie tecniche, disciplinari, nonché economiche ed amministrative³⁴.

L'ulteriore requisito, vale a dire il fatto che la controversia non sia stata sollevata o risulti pendente dinanzi ai giudici sportivi, indica che la medesima deve originare da fatti (rilevanti per l'ordinamento sportivo) che non siano avvenuti in occasione di una gara ovvero risultino direttamente collegati ad essa (ad es. una questione in materia di tesseramento o di validità del vincolo sportivo).

Inoltre, l'art. 31 prevede la competenza del Tribunale Federale a decidere su ricorsi di annullamento delle deliberazioni di organi federali. In particolare, sono ricorribili e annullabili

²⁹ Senza voler con ciò esprimere la preferenza per una specifica soluzione, poiché la relativa competenza si sarebbe senz'altro potuta attribuire alla Commissione federale di garanzia, in piena coerenza con il ruolo istituzionale dalla medesima ricoperto.

³⁰ PAPA, *Il procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva*, Napoli, 2012, pp. 69 – 86.

³¹ Ai sensi dell'art. 30 del codice «Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale».

³² Già Santi Romano, *L'ordinamento giuridico*, Pisa 1918, p. 56, parlava di irrilevanza per descrivere i rapporti tra i diversi ordinamenti, che caratterizza alcune questioni relative alle dinamiche interne di un ordinamento il cui rilievo in seno ad altro ordinamento è, per l'appunto, nullo. Tale concetto è abitualmente riferito alle controversie che originano da questioni tecniche, e che concernono l'aspetto regolamentare delle varie competizioni sportive e la disciplina del loro esercizio programmatico, la cui irrilevanza è intesa come riflesso del disinteresse dell'ordinamento giuridico statale per esse. Tali riflessioni furono riprese ed espressamente riferite al rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo da Giannini, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sportivo*, 1949, p. 13 ss.

³³ Se vuoi, MERONE, La giustizia sportiva nell'aspetto giurisdizionale, in Giur. merito, 2006, fasc. 6/S, p 24 e ss.

³⁴ Sulla quadripartizione, comunemente accettata tra controversie tecniche, disciplinari, economiche e amministrative, si veda Luiso, *La giustizia sportiva*, Pisa 1975, pp. 36 ss.; Id., *Giustizia sportiva*, in *Digesto Discipline Privatistiche*, Utet Torino, 1993, vol. IX, pag. 228;

le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione³⁵

In merito, tuttavia, non persuade la scelta di prevedere che il Presidente del Tribunale, per sospendere l'esecuzione della delibera impugnata, dovrà prima sentire il Presidente federale, salvo che questi non sia già ricorrente. Fermo, restando che il contributo richiesto al Presidente è da intendersi vocato a finalità istruttorie/informative (per favorire il pieno apprezzamento delle ragioni che sottendono ed hanno indotto all'adozione del provvedimento) sarebbe stato comunque più opportuno, oltre che segno di maggiore autonomia ed indipendenza, richiedere ai giudici di basarsi sulla sola sussistenza (o meno) dei gravi motivi, denunciati in seno all'istanza da colui che ha proposto l'impugnazione.

Quanto ai giudizi innanzi alla Corte federale di appello, la competenza è riferita all'impugnazione delle decisioni adottate dal Tribunale federale e vanno introdotti esclusivamente con reclamo proposto dalla parte interessata, entro quindici giorni dalla pubblicazione della decisione.³⁶

Contro la decisione del Tribunale federale non è ammesso il ricorso, per *saltum*, al Collegio di Garanzia dello Sport e decorso inutilmente il termine per proporre reclamo dinanzi alla Corte federale di appello, tale decisione non è più impugnabile.

8. Segue: ... nomina e ricusazione.

L'art. 26, CGS, ricalca il dettato degli artt. 16 e 17 in ordine alla nomina dei membri negli organi di giustizia federale, prevedendo che vi provveda il Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia³⁷.

I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il numero dei componenti del collegio non è predeterminato ma definito dal Consiglio, federale in ragione delle specifiche esigenze della disciplina sportiva, cui spetta indicare anche colui che svolge le funzioni di presidente³⁸.

Dei collegi non potrà far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata (art. 26, comma 5).

Garantito l'elevato grado di qualificazione dei giudici nominati, attraverso i requisiti minimi dettati dalla norma e la valutazione d'idoneità operata dalla Commissione federale di garanzia, debbono comunque estendersi anche in questa sede le considerazioni proposte con riferimento ai giudici sportivi (sub. § 5), auspicando una più ampia e trasversale rappresentanza dei diversi "attori" della disciplina sportiva, in seno all'Organo consiliare, essendo ad esso attribuito, in via esclusiva, l'esercizio del potere di nomina.

Nulla è detto per quanto concerne la possibilità di ricusare i giudici federali, il che potrebbe anche essere interpretata come una mera dimenticanza, se non palesasse i tratti della recidiva. Infatti, se è puntuale il richiamo offerto dall'art. 56, comma 3, CGS rispetto ai componenti del Collegio di Garanzia, per i quali sarà possibile sollevare l'istanza di ricusazione, investendo della

Legittimati a proporre ricorso, in queste ipotesi, sono gli organi della Federazione, il Procuratore federale, i componenti, assenti o dissenzienti, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti, nonché tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalla deliberazione.

³⁶II reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

³⁷ Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina di giudici federali coloro i quali, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie: a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; c) avvocati dello Stato, anche a riposo; d) notai; e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

³⁸ I collegi giudicanti si compongono di tre o cinque giudici, con facoltà del Consiglio federale di articolare tanto il Tribunale federale quanto la Corte federale di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.

medesima la Sezione consultiva del Collegio, non è dato scorgere alcuna analoga disposizione riferibile alle eventuali istanza che interessino i componenti della Corte di appello e del Tribunale federale.

Ne deriva, pertanto, una lacuna che andrebbe colmata, non essendo sufficiente allo scopo il richiamo alle norme ed ai principi del codice di procedura civile: se, da un lato, induce a presumere l'operatività generalizzata dell'istituto della ricusazione rispetto a tutti gli organi di giustizia sportiva, dall'altro lato, non consente all'interprete di superare le incertezze legate alla corretta individuazione dell'organo competente a deciderne.

D'altronde, la scelta di radicare la competenza a decidere della ricusazione, nelle due ipotesi espressamente contemplate, ora all'organo immediatamente superiore, ora ad altra sezione dell'organo interessato dall'istanza³⁹, rende difficoltosa anche la possibilità di ricorrere a criteri d'interpretazione analogica.

_

³⁹ Scelta che, per quanto l'organo sia di ultima istanza, appare tutt'altro che necessitata. Anche in questo caso, infatti, ben si sarebbe potuto investire dell'istanza la Commissione federale di garanzia.